

C O M U N E DI S E L L A N O

**(*Provincia di Perugia*)**

**Ufficio Tecnico settore Edilizia Privata**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998 N. 431 E S.M.I. - INTEGRAZIONE DEI CANONI CORRISPOSTI NELL’ANNO 2014**

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 431/98 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell’imposta di registro, per l’anno 2014.

**Beneficiari del contributo saranno esclusivamente i nuclei familiari che rientrano nella graduatoria di cui al punto 6) lett. A) della D.C.R. n.755/99 (“graduatoria per reddito imponibile”) meglio specificato nella sez. 2 lett. E del presente bando, come stabilito dalla D.G.R. n. 1019 del 19/09/2011 e confermato dalle D.G.R. 1106/2013, D.G.R 1321/2014 e D.G.R. N. 1160 del 13.10.2015**

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti e di quanto stabilito nelle D.C.R. n. 755/1999, D.G.R. n. 39/2009 modificata e integrata con D.G.R. n. 1197/2010, D.G.R. n. 1019/2011, D.G.R. 1106/2013, D.G.R. 1321/2014 e D.G.R. n. 1160 del 13.10.2015.

**1) REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE, TITOLARE DELLA DOMANDA DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE DI RESIDENZA:**

**A.** Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non aderiscono all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

**B.** Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi alla data di pubblicazione del bando.

**2) REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:**

**C**. **Requisito di impossidenza ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. c della L.R. 23/03 e s.m.i.** **.** C1)  **Non titolarità, sul territorio nazionale,** dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione **su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico**.

Un alloggio si considera adeguato (Regolamento Regionale 4 Febbraio 2014, n 1 art. 3, commi 6-7-8) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) Consistenza dell’immobile calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero dei vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0.5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare e l’alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri : 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone – 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone – 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone – 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre –

C2) **Reddito dell’alloggio posseduto –** Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali superiore a euro 200,00.

E in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9 .

Non possiede il requisito di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della l.r. 23/2003 il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parte di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

**D.** NON aver usufruito nell’anno 2014 dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2688 del 28 Settembre 1997 (sisma) e successive modificazioni **o di altri contributi pubblici** concessi ad integrazione del canone di affitto, ad eccezione dei contributi previsti dalla L. 431/98, e **di non aver fruito della detrazione d’imposta sul reddito per canoni di locazione, richiesta nel Mod. 730/2013 o Unico 2015** (Persone fisiche).

**E.** Aver percepito nell’anno 2014 un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione o lavoro dipendente (vengono assimilati al reddito da lavoro dipendente anche i redditi che derivano da pensione, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegni del coniuge separato o divorziato, Co.co.pro. ecc…), dichiarato ai fini fiscali nell’anno 2015, **non superiore alla somma di due pensioni minime INPS** per l’anno 2014 (€ 13.061,88), rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione sia superiore al 14%. **Per i nuclei familiari in cui è compresa la presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100%, il limite di reddito è incrementato del 25% (€ 16.327,35).** Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

**F.** Dimensioni dell’alloggio in affitto: Non superiore a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone; Non superiore a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi inclusi nelle categorie catastali A1), A8), A9).

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I modelli per la presentazione delle domande saranno a disposizione presso il Comune di Sellano - Ufficio Protocollo - P.zza V. Emanuele III n. 7 - tel. 0743 926622 e nel sito internet [www.comune.Sellano.pg.it](http://www.comune.Sellano.pg.it). . La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo. La domanda, debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ), potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Sellano (farà fede il timbro postale di spedizione) **ENTRO E NON OLTRE IL 19 DICEMBRE 2015**, pena l’esclusione dalla graduatoria.

**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, effettua l’istruttoria delle domande pervenute e formula esclusivamente la graduatoria provvisoria per “reddito imponibile” di cui al punto 6) –lett. A) della D.C.R. n. 755/99. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare. La graduatoria provvisoria è affissa all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Esaminati i ricorsi nei quindici giorni successivi, il Comune formula la graduatoria definitiva che viene affissa all’albo pretorio e la trasmette alla Regione che con delibera di Giunta stabilisce la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni. Il contributo, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell’Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune.

**AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

Le autocertificazioni rese all’atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, allegare la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all’anno 2014); - copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di Registro relativa all’anno del rimborso affitto (modello F23 per l’anno 2014); - copie ricevute del canone di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2014 (in assenza delle ricevute, dichiarazione del locatore sul canone complessivo corrisposto nell’anno 2014, necessariamente corredata da copia del documento d’identità dello stesso); - copia del documento d’identità in corso di validità (es.: Carta d’identità, Patente guida, Passaporto); - copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es.: Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE), per i cittadini extracomunitari o apolidi; - Documentazione da allegare nei casi di disabilità con percentuale non inferiore a 100: copia certificato della commissione di Prima Istanza per l’accertamento degli stati di invalidità. E’ facoltativo allegare documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente (es: CUD 2015, dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 presentata nel 2015, mentre i componenti che non hanno percepito reddito devono sottoscrivere dichiarazione in carta semplice per l’anno 2014).

Detta documentazione verrà comunque chiesta in fase di controllo, limitatamente ai soggetti in verifica.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90, qualora le domande pervenute siano superiori a n. 50, non si procederà a comunicare personalmente l’avvio del procedimento (Responsabile del procedimento è l’ Ing. Pamela VIRGILI Ufficio Tecnico - Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al suddetto Servizio 0743 926622.

Sellano, 19 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Ing. Pamela Virgili